



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 81

Consiglio superiore delle Forze armate

Il Consiglio superiore delle Forze armate, nel presente articolo denominato "Consiglio", e' sentito per:

- a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
- b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;
- c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;
- d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e puo' richiedere, anche su proposta del Capo di stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se da lui delegato. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:
 - a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o dal Capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
 - b) un generale di corpo d'armata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che siano i piu' anziani tra i parigrado, purché non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale della Guardia di finanza o delle Capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica,

Capo di Gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianita', assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;

c) il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

d) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;

e) un generale di brigata o colonnello, o gradi corrispondenti, per ciascuna Forza armata e un dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione della difesa con funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici e amministrativi. Gli ufficiali generali e ammiragli che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:

a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle Capitanerie di porto;

b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e gli ispettori delle Forze armate;

c) il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione. Il Presidente del Consiglio puo' altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre a esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto. Il Presidente del Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i Vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. I membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Segretario generale per quanto riguarda il dirigente civile. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purché sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianita'; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	II — Amministrazione della difesa
Capo	IV — Organi consultivi e di coordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-81-consiglio-superiore-delle-forze-armate/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it